



**IL TRIBUNALE FEDERALE**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 settembre 2017, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

**Avv. Lina Musumarra** - Presidente

**Avv. Paolo Clarizia** – Componente

**Avv. Anna Cusimano** – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento dei signori Carlo Oreste Cangiano (Tessera FISE n. 002421/G) e Goffredo Savini (Tessera FISE n. 003515/G)

**Premesso che**

- con atto di incolpazione depositato il 17 maggio 2017, il Sostituto Procuratore Federale ha deferito il signor Goffredo Savini per rispondere della violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in poi, per brevità, anche R. G.), nonché dell'art. 10 dello Statuto Federale FISE e degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per avere lo stesso violato l'accordo sottoscritto con il sig. Carlo Oreste Cangiano, con riferimento alla cavalla *Repika* ed, in particolare, per non aver provveduto, come previsto al punto 3. del detto accordo, al passaggio di proprietà del 50% della detta cavalla entro il 30 novembre 2015, con doppia intestazione, a se stesso ed al signor Cangiano;
- con il medesimo atto la Procura Federale ha altresì deferito il signor Carlo Oreste Cangiano per rispondere della violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. *d*) del Regolamento di Giustizia FISE, nonché dell'art. 10 dello Statuto Federale FISE e degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, in relazione alla pubblicazione effettuata su *Facebook* di indubbio tenore offensivo e diffamatorio nei confronti del signor Savini, del seguente contenuto: *“Se vuoi proprio sfogarti fallo anche tu con quel pezzo di merda di Goffredo Savini. Ladro e Farabutto!”*;
- visto l'art. 48 R. G., il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione per la data del 26 giugno 2017, disponendone la comunicazione agli incolpati e alla Procura Federale;



## Federazione Italiana Sport Equestri

- 
- con memoria difensiva del 13 giugno 2017 si è costituito in giudizio il signor Savini, che ha disconosciuto il contenuto dell'accordo nella parte (punto 3.) in cui il signor Cangiano chiedeva l'intestazione del 50% della quota di proprietà della cavalla entro e non oltre il 30 novembre 2015, rilevando che lo stesso è riportato in *“una copia fotostatica di una scrittura privata denominata “Proposta” costituito(a) da n. 2 pagine, di cui la prima pagina è priva di sottoscrizione ed è proprio la parte che prevede “il trasferimento di proprietà della cavalla “Repika” entro e non oltre la data del 30.11.2015”* e che il documento prodotto reca la firma del Savini solo sul secondo foglio;
  - all'udienza del 26 giugno 2017 si è costituito il signor Cangiano, con deposito agli atti di procura alle liti. I legali di entrambi i Deferiti hanno chiesto un rinvio di udienza al fine di definire le pendenze tra le Parti, con richiesta di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. d) R. G.. La Procura Federale non si è opposta, chiedendo termine per il deposito dell'eventuale accordo, al fine di procedere alle debite valutazioni in ambito disciplinare. Il Tribunale ha accolto l'istanza di rinvio con sospensione dei termini, ha assegnato termine ai Deferiti per il deposito dell'accordo ed alla Procura per eventuali note, ed ha rinviato all'udienza del 20 luglio 2017;
  - all'udienza del 20 luglio 2017 il Collegio, preso atto che i Deferiti non hanno raggiunto un accordo, ha sollevato una possibile questione di giurisdizione in ordine alla posizione del sig. Goffredo Savini, concesso termine per il deposito di note sulla detta questione, e rinviato per la trattazione all'udienza del 18 settembre 2017;
  - con note autorizzate, depositate nei termini, la Procura Federale, rilevato che tutti i protagonisti della vicenda oggetto del procedimento *de quo* rivestono la qualifica di tesserati FISE, e che la condotta che si presume disciplinarmente illecita è immediatamente riferibile proprio all'attività sportiva e/o federale, trattandosi della mancata esecuzione di accordi formalizzati da soggetti in relazione ad un cavallo iscritto ai ruoli federali nonché destinato all'attività sportiva - atteso che gli accordi prevedevano l'alienazione del cavallo dopo essere stato introdotto nei campi di gara - ne ha dedotto che il comportamento tenuto meritasse



Federazione Italiana Sport Equestri

di essere censurato sotto il profilo disciplinare e, pertanto, rientrasse nella giurisdizione del Tribunale Federale;

- nei termini prescritti anche la difesa del signor Cangiano ha depositato note;
- all'udienza del 18 settembre 2017 la causa è stata trattata ed, all'esito, la Procura, riportandosi all'atto di incolpazione, ha concluso chiedendo l'applicazione: per il signor Carlo Oreste Cangiano della sanzione dell'ammenda di € 1.000 (mille); per il signor Goffredo Savini della sospensione per mesi 6 *ex art. 6, lettere d) e) f)* R. G..

La Difesa del signor Carlo Oreste Cangiano ha concluso per l'assoluzione del Deferito per non aver commesso il fatto ed, in subordine, ha chiesto che fosse riconosciuta la non intenzionalità della pubblicazione di quanto apparso sul profilo *Facebook* e che venissero applicate le attenuanti per la condotta complessivamente tenuta dal signor Savini.

La Difesa del signor Goffredo Savini ha concluso per l'assoluzione per carenza di prova e in ogni caso per l'applicazione delle attenuanti per essersi il signor Savini subito reso disponibile a trasferire la titolarità della cavalla sin dalla memoria di costituzione;

- il Tribunale Federale si è riservato per la decisione.

#### **Rilevato che**

- preliminarmente, questo Collegio ritiene la propria giurisdizione a giudicare la fattispecie demandata, con precipuo riferimento al deferimento del signor Savini.

Ritiene questo Tribunale che elemento determinante per la riconducibilità della condotta contestata alle fattispecie previste dall'art. 1 R.G. non sia, *sic et simpliciter*, la qualifica di tesserato rivestita dai soggetti protagonisti della vicenda (ivi compreso il cavallo, in quanto iscritto ai ruoli federali FISE), quanto piuttosto il concomitante contrasto del comportamento posto in essere con i doveri di correttezza, lealtà e probità **comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale**. In altri termini, questo Collegio ritiene che il tesseramento sia condizione necessaria ma non sufficiente ai fini del radicamento della giurisdizione degli



## Federazione Italiana Sport Equestri

Organi di Giustizia federali, dovendo lo stesso accompagnarsi sempre ad un comportamento comunque riferibile all'attività sportiva e/o federale.

Nella fattispecie in esame, posto che la sussistenza del primo degli elementi richiesti dall'art. 1, il tesseramento, è incontestata, occorre esaminare se il comportamento del signor Savini sia lesivo di un diritto tutelato dall'ordinamento giuridico sportivo.

L'accordo tra il signor Savini ed il signor Cangiano che la Procura presume violato prevede l'intestazione del 50% della quota di proprietà della cavalla "Repika" ad entrambi i contraenti entro e non oltre il 30 novembre 2015. Orbene, l'intestazione della proprietà di un cavallo non è evento neutro nel nostro Ordinamento sportivo, atteso che la qualifica di "proprietario" non è priva di rilievo nell'ambito sportivo e/o federale. Il proprietario di cavalli in regola con l'iscrizione al repertorio FISE è, a norma dell'art. 9 dello Statuto Federale FISE un tesserato, con i conseguenti diritti e doveri sanciti dai successivi artt. 10 e 11 dello Statuto FISE. Sempre a norma dello Statuto Federale FISE (artt. 18 e ss.) i proprietari di cavalli in regola con l'iscrizione al repertorio FISE hanno diritto di essere rappresentati (e possono essi stessi essere i rappresentanti della relativa categoria) nell'ambito dell'Assemblea Nazionale FISE e nell'Assemblea Regionale del Comitato di appartenenza, nelle quali hanno diritto a voto, nei Consigli direttivi regionali, etc., oltre ad avere il diritto di essere premiati quali proprietari nell'ambito delle manifestazioni sportive che lo prevedono.

Da ciò deriva che, avendo il comportamento contestato al signor Savini conseguenze in ambito sportivo e/o federale, è riconducibile nell'alveo degli illeciti disciplinari di cui all'art. 1, punto 1 R. G., nella parte in cui sancisce che *"Costituiscono altresì illeciti disciplinari (...) i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati"*, e, pertanto, alla giurisdizione di questo Tribunale;

- nel merito, con riferimento al signor Goffredo Savini, le ragioni assunte dalla Difesa dello stesso non possono essere accolte.

L'analisi dell'istruttoria compiuta dalla Procura Federale fornisce elementi sufficienti per ritenere la responsabilità dell'incolpato in ordine al mancato assolvimento dell'impegno assunto con l'accordo dallo



## Federazione Italiana Sport Equestri

stesso sottoscritto. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa nella memoria difensiva, l'inculpato stesso, nel corso dell'audizione innanzi al Sostituto Procuratore Federale, non ha negato di aver sottoscritto il detto accordo, limitandosi a rilevare di aver *“firmato senza leggere”*. Sempre nel corso della detta audizione il signor Savini ha dichiarato che il signor Cangiano *“è molto appassionato di cavalli e gli piace l'idea di fare il proprietario”*.

Né, d'altro canto, la Difesa del Savini ha prodotto elementi probatori di segno contrario, sia pure a livello meramente indiziario, idonei a confutare le risultanze istruttorie della Procura Federale. Non è stato prodotto in giudizio l'originale dell'accordo, né è stato chiarito quale fosse, in alternativa a quello contestato, il contenuto del punto 3. dell'accordo stesso.

Neppure rilievo può assumere, ai fini della chiesta applicazione delle attenuanti, la disponibilità manifestata dal signor Savini, già nella memoria difensiva, di non opporsi all'intestazione del 50% della cavalla *Repika* in favore del signor Cangiano, atteso che alla detta disponibilità non è seguito, nel corso del giudizio, il trasferimento spontaneo della metà della proprietà della cavalla.

La documentazione agli atti del presente procedimento appare pertanto sufficiente a dimostrare l'illecito contestato al signor Savini, tenuto altresì conto che lo standard probatorio nella giustizia sportiva non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito, né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 20 maggio 2016, n. 6);

- con riferimento al signor Carlo Oreste Cangiano, l'espressione pubblicata sul suo profilo *Facebook* ha un indubbio carattere offensivo.

Il signor Cangiano, nel corso dell'audizione innanzi al Sostituto Procuratore Federale, ha disconosciuto il commento apparso su *Facebook*, pur riconoscendo che provenisse dal suo profilo.

Non si ritiene che le dichiarazioni presentate dal Deferito siano idonee a escludere la riconducibilità delle azioni contestate in capo allo stesso, in assenza di ulteriori elementi che militino in tal senso (quali, a titolo



## Federazione Italiana Sport Equestri

meramente esemplificativo, l'immediata rimozione del *post*, la pubblica smentita circa l'autenticità dello stesso, la presa di contatto con il destinatario dell'offesa per fornire scuse e spiegazioni sull'accaduto, etc.).

La detta condotta costituisce illecito a norma dell'art. 1, punto 2, lett. *d*), R. G., ai sensi del quale è sanzionabile *“ogni dichiarazione lesiva della reputazione, onorabilità e del prestigio di Ufficiali di Gara, Organi Federali Centrali e Periferici, Associazioni, Enti Affiliati o Aggregati, Tesserati, particolarmente se sono state rese a mezzo stampa, radio o televisione, e non vi sia stata rettifica tempestivamente pubblicata a norma della legislazione sulla stampa”*;

La lesività si manifesta ancor più grave, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. *j*), ove si consideri che il testo contenente le espressioni oggetto di contestazione è stato pubblicato sul *social network* di massima diffusione.

D'altro canto, può ravvisarsi nella fattispecie in esame la sussistenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 9, comma 1, lett a) R. G., atteso che la dichiarazione lesiva è stata determinata dal fatto ingiusto altrui.

Questo Collegio ritiene l'equivalenza delle circostanze aggravanti ed attenuanti.

### **Ritenuto che**

- risultano provati gli illeciti contestati agli incolpati dalla Procura Federale;
- con riferimento al signor Cangiano le circostanze aggravanti e quelle attenuanti vengono ritenute equivalenti;

### **P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto, ritenuta la propria giurisdizione, visti gli artt. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, 10 dello Statuto Federale FISE, 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché gli artt. 8, 9 e 11 del Regolamento di Giustizia FISE

### **APPLICA**

- al signor Goffredo Savini, in epigrafe generalizzato, l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00);
- al signor Carlo Oreste Cangiano, in epigrafe generalizzato, l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00);



Federazione Italiana Sport Equestri

---

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed ai Deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 26 settembre 2017.

**PRESIDENTE:** F.to Avv. Lina Musumarra

**COMPONENTE RELATORE:** F.to Avv. Anna Cusimano

**COMPONENTE:** F.to Avv. Paolo Clarizia